

(n. 000)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati:

ZAFARANA, CAPPELLO, PASQUA, PAGANA, CAMPO, CANCELLERI,
CIANCIO, DE LUCA, DI CARO, DI PAOLA, FOTI, MANGIACAVALLLO,
MARANO, PALMERI, SCHILLACI, SIRAGUSA, SUNSERI, TANCREDI,
TRIZZINO, ZITO

il 16 Aprile 2019

TITOLO:

Nuove norme di contrasto al fenomeno della violenza di genere e misure di solidarietà in favore delle vittime di crimini domestici e loro familiari.

---O---

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

la presente proposta normativa si pone l'obiettivo di intervenire con misure innovative e più efficaci, anche se complementari, rispetto a quelle attuali nell'azione di contrasto al fenomeno conosciuto come "violenza di genere", in particolar modo nei casi in cui la stessa si verifichi all'interno del nucleo familiare o comunque della sfera affettiva della vittima.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede l'istituzione di una cabina di regia interistituzionale il cui scopo sia quello di garantire un corretto coordinamento fra gli attori dell'amministrazione regionale e delle forze dell'ordine interessati dagli interventi previsti dalla Legge Regionale 03 Gennaio 2012 n.3.

Tale previsione nasce dalla presa d'atto delle criticità riscontrate nell'ambito dell'applicazione a livello amministrativo delle misure previste dalla citata Legge Regionale, con quest'ultime che vengono applicate in modo farraginoso e scoordinato, facendo correre il rischio che ne vengano, di fatto, annullati gli effetti o ridotti nella loro applicazione.

Risulta fondamentale inoltre coinvolgere i soggetti facenti capo a FF.OO. e magistratura per consentire un fattuale coordinamento fra le varie istituzioni in ogni fase degli interventi previsti dalle vigenti normative in materia.

In quest'ottica si prevede inoltre un lavoro legislativo coordinato col Parlamento della Repubblica per snellire e rendere più semplice dal punto di vista amministrativo il coinvolgimento delle istituzioni sovraregionali.

L'articolo 2 e l'articolo 3 prevedono forme di solidarietà e ristoro nei confronti di vittime dirette e indirette di reati commessi all'interno del nucleo familiare o comunque della sfera affettiva.

L'articolo 2, infatti, prevede l'estensione dell'erogazione di contributi alla formazione, già previsti dall'art. 3 della Legge Regionale 13 Settembre 1999, n. 20 per gli orfani di vittime di mafia, agli orfani a seguito del delitto di un genitore ad opera dell'altro genitore, o comunque da persona con cui la vittima manteneva o aveva mantenuto rapporto di legame affettivo. La previsione risulta necessaria e coerente col quadro normativo nazionale ed internazionale vigente, come facilmente riscontrabile dalla lettura dell'articolo 8, lettera d), della Legge 11 Gennaio 2018, n.4, il quale richiama l'applicazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 Ottobre 2012.

L'articolo citato prevede che lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni, predispongano misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, destinando a tal fine risorse allocate nel fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge.

L'articolo 3, infine, estende gli interventi di inserimento lavorativo all'interno dell'amministrazione pubblica regionale previsti per i familiari di vittime di mafia alle vittime di violenza domestica. Si statuisce infatti che le previsioni dell'art. 4 della Legge Regionale 13 Settembre 1999, n. 20, il quale stabilisce che "l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati siano tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere", si applichino anche alle vittime dei reati più tristemente comuni in ambito familiare o affettivo, e nello specifico alle riconosciute vittime dei reati previsti dagli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi), 582 (Lesione personale), 609bis (Violenza sessuale), 610 (Violenza privata), 612bis (Atti persecutori), e per i quali reati sia stato riconosciuto colpevole uno dei soggetti componenti la sfera familiare o affettiva della vittima.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Istituzione Cabina di Regia per il contrasto al fenomeno della Violenza di Genere

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 03/2012 è aggiunto il seguente articolo:

“15 bis - Istituzione della Cabina di Regia per il contrasto della Violenza di Genere.

1. Al fine di garantire un corretto coordinamento fra gli attori dell'amministrazione regionale e delle forze dell'ordine interessati dagli interventi di cui alla presente legge, è istituita la “Cabina di Regia per il contrasto alla Violenza di Genere”.
2. Della Cabina di Regia fanno parte l'assessore regionale alla Formazione Professionale, o suo delegato, l'assessore regionale alla Salute, o suo delegato, l'assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, o suo delegato.
3. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione Siciliana, viene data attuazione alla previsione di cui al comma 1 e vengono nominati i membri di cui al comma 2.
4. La Cabina di Regia è integrata da rappresentanti delle Forze dell'Ordine e della magistratura in forza di appositi accordi interistituzionali da definire entro 90 giorni dal decreto di cui al precedente comma.
5. La presidenza della Cabina di Regia è assunta dall'Assessore Regionale alla Famiglia e Politiche Sociali, o suo delegato.
6. La Cabina di Regia è indipendente nell'organizzazione dei propri incontri e lavori, ma deve comunque riunirsi al massimo ogni 30 giorni.
7. Compito della Cabina di Regia è definire in modo coordinato tutti i protocolli di intervento previsti dalle iniziative di contrasto al fenomeno della violenza di genere in ogni loro fase, riguardino le stesse attività di prevenzione, assistenza, intervento, superamento degli episodi, e di mettere a punto gli strumenti per vigilare sulla corretta applicazione dei protocolli stessi.

Art. 2.

Misure di sostegno agli orfani per crimini domestici

1. In attuazione dell'art. 8, lettera d), della Legge 11 Gennaio 2018, n.4, recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici” la Regione Siciliana eroga contributi di sostegno alla formazione dei soggetti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva, anche senza convivenza. I contributi di sostegno alla formazione sono concessi nelle seguenti misure:

- a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, euro 2.000 annui;
- b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 3.000 annui;
- c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione

europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 5.000 annui.

2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.

4. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede attraverso l'accesso al "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici" di cui all'art. 11 della menzionata Legge 04/2018, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 3.

Assunzioni delle vittime di violenza domestica presso pubbliche amministrazioni

1. Le previsioni di cui all'art. 4 della L.R. 13/09/1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", si applicano anche ai soggetti riconosciuti vittime dei reati di cui agli articoli del codice penale:
 - a) 572, nel caso in cui il colpevole sia il coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata;
 - b) 582, 610 e 612bis, consumati o tentati, il cui colpevole venga riconosciuto nel coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, nell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, in persona legata, o che è stata legata, alla vittima da relazione affettiva anche senza convivenza;
 - c) 609bis consumato o tentato, il cui colpevole venga riconosciuto nell'ascendente, nel genitore, anche adottivo, o nel di lui convivente, nel tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, la vittima sia affidata o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, nel coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, nell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ovvero soggetto che alla vittima è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti riconosciuti come vittime dei summenzionati reati siano in stato di disoccupazione o inoccupazione o che, a causa dell'evento delittuoso, si trovino impossibilitate a proseguire la propria occupazione precedente.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.